



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 228

Adunanza 5 maggio 2003

L'anno duemilatre il giorno 5 del mese di maggio alle ore 16:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Matteo BRIGANDI, Ugo CAVALLERA, Mariangela COTTO, Antonio D'AMBROSIO, Caterina FERRERO, Giovanni Carlo LARATORE, Gilberto PICHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, ~~Giampiero LEO, Ettore RACCHELLI~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: LEO, RACCHELLI

(Omissis)

D.G.R. n. 28 - 9257

OGGETTO:

Valutazione dell'interesse pubblico negli Accordi di Programma.

A relazione dell' Assessore BOTTA:

Premesso che:

- procedure e contenuti degli Accordi di Programma sono definiti da leggi dello Stato e, in Piemonte, da provvedimenti integrativi emanati dalla Giunta Regionale (art. 34 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che ha sostituito l'articolo 27 della Legge 142 del 1990; Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma"; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n.5R, che approva il Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi legate a Torino 2006");
- alcuni Accordi, disciplinati da specifiche disposizioni di leggi speciali, si possono scostare da quelli, per così dire, ordinari, nelle procedure e nei contenuti;
- altre simili discipline sono riscontrabili nel sistema delle Conferenze di Servizi.

Ricordato che, tra i principi fondamentali ricavabili dalle varie disposizioni, emergono i seguenti principi:

- l'esclusione dei privati dalla partecipazione alla procedura, se non nella fase propositiva, nei modi previsti dal Regolamento regionale;
- l'automatica variante urbanistica, se prevista dal contenuto dell'accordo, deve essere motivata dall'esigenza di realizzare un progetto, o la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico o da realizzare con rilevanti finanziamenti pubblici;
- i costi complessivi dell'accordo siano prevalentemente pubblici o riferibili al conseguimento di un interesse pubblico.

Rilevato che:

- quando l'Accordo comporta l'approvazione, contestuale o differita, di una variante al Piano Regolatore, le modalità formali e temporali in cui si promuovono ed approvano gli Accordi, privilegiando celerità ed esame dei contenuti degli stessi, talvolta trascurano o hanno difficoltà a verificare l'esistenza delle predette condizioni;
- risultano quindi spesso valutabili solo a procedura quasi conclusa l'esistenza o meno delle condizioni di interesse pubblico che giustificano il ricorso all'Accordo di Programma;
- spesso il contenuto dell'Accordo è una variante del Piano Regolatore approvata senza la certezza del suo corretto inserimento nel contesto urbanistico, che richiederebbe di disciplinare un'area più ampia di quella oggetto dell'accordo;
- è difficile, talvolta, stante una presenza dei privati che va oltre l'iniziativa disciplinata all'articolo 4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, verificare la prevalenza dell'interesse pubblico che giustifichi la procedura.

Ritenuto quindi necessario, fatte salve le eccezioni disciplinate con precisione in leggi speciali, e tra queste, in particolare, quelle delle opere Olimpiche, riaffermare l'attenzione sull'applicazione dei principi fondamentali dell'istituto degli Accordi di programma.

Visti:

- la legge 142 del 1990, modificata dal decreto legislativo 267 del 2000;
- la DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997;
- il DPR 17 febbraio 2003, n.5R.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nei modi di legge,

d e l i b e r a

di impegnare la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ed il Settore Accordi di Programma, preposti all'istruttoria degli Accordi di Programma, nei casi in cui gli stessi comportino approvazione, contestuale o differita, di una variante al Piano Regolatore, ad anticipare alle fasi iniziali del procedimento la verifica della sussistenza di un interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo.

La valutazione del prevalente interesse pubblico deve essere ampia, e confrontata con gli interessi pubblici che vengono sacrificati o valutati non prevalenti e, qualora sussistano:

- dubbi sull'esistenza o sulla "prevalenza" dell'interesse pubblico, soprattutto quando questo sia desumibile solo dalla presenza di un finanziamento pubblico in un contesto di rilevanti vantaggi giuridici e normativi per investitori privati;
- perplessità sulla valutazione di proposte di soggetti non pubblici, che devono essere ricondotti in un più ampio interesse pubblico da soddisfare, e accolte solo se compatibili con tale soddisfacimento;
- dubbi sulla compatibilità o la coerenza con la variante urbanistica richiesta, o se si ritenga che l'Accordo abbia ricadute tali da richiedere una Variante Urbanistica di gran lunga più ampia di quella proposta;

la Direzione, in via preliminare e il più tempestivamente possibile, sottoporrà una specifica relazione scritta alla Giunta Regionale affinché la stessa possa opportunamente rilevare l'esistenza delle condizioni di interesse pubblico che consentono la procedibilità della proposta e dare mandato alla Direzione di predisporre gli atti per aderire e stipulare l'Accordo ai sensi delle leggi vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Enzo GHIGO

Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 5 maggio 2003.

cr/Cl

